

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER UN TRIENNIO - CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO – LOTTO UNICO PER POLIZZE INDUSTRIALI SEZ. A) POLIZZA ALL RISKS E SEZ. B) POLIZZA RCT/O, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – CIG N°B9425DFCE1

FAQ - Frequently Asked Questions dal 14 al 23 gennaio 2026

QUESITO 15: Pubblicazione Risposte alle richieste di chiarimenti dal 13 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026 (FAQ_2).

QUESITO 16: *Inviato in allegato ulteriore richiesta di chiarimenti in merito al sub-lotto All-Risks.*

Allegato:

In relazione alle risposte ai Chiarimenti di gara pubblicate con prot. n°CIRA-POO-26-0001, si evidenzia che le seguenti due risposte non risultano chiare e non forniscono elementi sufficienti all'interpretazione del contratto. Gli elementi di cui si chiede conto sono essenziali per definire l'esposizione della Compagnia in caso di sinistro. Si rileva, inoltre, che il tema è di interesse generale, in quanto vengono formulati sull'argomento più richieste di chiarimenti.

I testi in questione sono i seguenti:

“DOMANDA 22 - In relazione ai dati riportati nella TABELLA 1 per i “DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI” si chiede di confermare che, per ognuna delle garanzie indicate, per “xx% del Limite di indennizzo aggregato” si intenda l'xx% della somma dei limiti di indennizzo riportati nelle due tabelle soprastati per i danni Diretti e per i danni Indiretti.

*A titolo esemplificativo, si chiede di confermare che, relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici”, il limite di indennizzo per sinistro ed anno per i danni Diretti + danni Indiretti è pari ad € 5.250.000,00 = € (6.000.000,00+1.500.000,00)*0,70, salvo il caso di aumenti dei limiti di indennizzo indicati con Offerta tecnica.*

Nel caso non sia corretta l'interpretazione sopra riportata, si chiede di esemplificare come opera il limite in aggregato, segnalando che il limite cumulativo dei danni diretti e dei danni indiretti è di regola più basso della somma dei due sottolimiti e non può superare la somma dei due.

RISPOSTA

La tabella in parola riporta scoperto e franchigia che si applicano sull'entità del danno e il limite di indennizzo entro cui la compagnia è esposta. Non esistono percentuali rapportate alla somma assicurata”

2QUESITO 12: Con riferimento alle diverse sezioni del Capitolato nelle quali sono previsti massimali distinti per singole garanzie e, al contempo, massimi indennizzi aggregati riferiti a più tipologie di danno, si chiede cortesemente di chiarire il criterio generale di applicazione e coordinamento dei suddetti limiti.

In particolare, si chiede di confermare se, nei casi in cui il Massimo Indennizzo aggregato risulti di importo superiore rispetto alla somma dei massimali previsti per le singole garanzie, tale Massimo Indennizzo debba intendersi come limite prevalente e sostitutivo, fermo restando l'eventuale applicazione di sottolimiti percentuali interni, oppure se continuino a trovare applicazione i massimali specifici indicati per ciascuna garanzia.

Il chiarimento è richiesto al fine di assicurare una corretta e uniforme interpretazione delle condizioni di polizza da parte di tutti gli operatori economici

RISPOSTA:

Si conferma l'interpretazione illustrata."

In particolare, si chiede di confermare se con la locuzione "Limite di indennizzo in aggregato" riportata per le garanzie indicate nella tabella sottostante si intenda:

- 1) *il Massimo Indennizzo Unico (pari a € 50.000.000,00 a base gara o € 75.000.000,00 in caso di offerta tecnica)*

oppure

- 2) *la somma del Limite di indennizzo per i Danni diretti e del Limite di indennizzo Danni indiretti per la garanzia in parola, come riportati nelle tabelle Danni diretti pag. 49 e Danni indiretti a pagina 50 del capitolato.*

Le due interpretazioni sopra riportate danno seguito a differenti esposizioni per la Compagnia.

Facendo un esempio, nel caso di Danni da "Atti di terrorismo" nel caso 1) l'esposizione per la Compagnia risulterebbe pari a € $(50.000.000,00 \times 0,50) = € 25.000.000,00$; mentre nel caso 2) pari a € $(10.000.000,00 + 1.500.000,00) \times 0,50 = € 5.750.000,00$.

Si fa presente, infine, che l'interpretazione più coerente all'impianto normativo proposto dovrebbe essere la 2) in quanto di norma il limite di indennizzo cumulativo per danni diretti e indiretti non dovrebbe essere superiore alla somma dei due limiti.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di indicare quale delle due interpretazioni sia corretta, se la prima o la seconda.

DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI
Massimo Indennizzo unico € 50.000.000,00

I limiti sotto riportati per la danni indiretti si intendono in aggregato e non in aggiunta al limite per i danni diretti fermo quanto diversamente indicato nei casi della tabella sovrastante.	
TIPO GARANZIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi	70% del Limite di indennizzo aggregato
Atti di Terrorismo	50% del Limite di indennizzo aggregato

Uragani, Bufere, Tempeste, Vento e cose da esso Trasportate, Trombe d'Aria, Grandine;	70% del Limite di indennizzo aggregato
Sovraccarico Neve	40% del Limite di indennizzo aggregato
Terremoto	30% del Limite di indennizzo aggregato
Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni, Allagamenti	50% del Limite di indennizzo aggregato
Frana	50% del limite di indennizzo aggregato

RISPOSTA:

- 1) Per i Danni Diretti il limite di indennizzo è quello indicato nella Tabella "Danni Diretti", per i "Danni indiretti" il limite di indennizzo è quello indicato in tabella alla voce "Danni Indiretti".

La percentuale indicata per i limiti di indennizzo per i Danni Diretti e Danni Indiretti si applica sul valore della singola ubicazione colpita da sinistro.

In ogni caso il limite di indennizzo per sinistro e per anno è quello indicato nella Tabella per i “Danni Diretti” e “Danni Indiretti”.

- 2) Il massimo indennizzo aggregato è da intendersi come limite prevalente e sostitutivo fermo restando l'applicazione dei limiti indicati nelle Tabelle “Danni Diretti” e “Danni Indiretti”.

In caso di accettazione delle varianti che riguardano garanzie sotto limitate, il limite di indennizzo per queste varianti è quello aumentato ma vale il massimo indennizzo aggregato 50.000.000 o 75.000.000 (in caso di accettazione della variante 1).

QUESITO 17: *Art. 6 CSA - danni indiretti - In relazione all'esclusione indicata all'art. 6 della sezione 3 danni indiretti ed a quanto riportato anche all'art. 7 esclusioni della sezione 3 rct, lettera b ed n, si chiede conferma che si intendano esclusi tutti i danni agli aeromobili anche di terzi da qualunque causa determinati.*

RISPOSTA:

Fermo quanto indicato nelle esclusioni di cui agli artt. citati, i danni agli aeromobili sono compresi.

QUESITO 18: *La presente per sapere se è possibile prevedere un limite di EUR 20.000.000,00 per sinistro e per anno combinato danni diretti ed indiretti per il terrorismo.*

RISPOSTA:

Per la garanzia Terrorismo i limiti operanti sono quelli indicati nella tabella del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO 19: *in merito al sub lotto 2 Rcto siamo a chiedere: qual è il parametro di base per il conteggio del premio e sul quale calcolare l'eventuale regolazione del premio (Valore produzione oppure Costo del Lavoro).*

RISPOSTA:

La sezione RC non è soggetta a regolazione.

L'art 23 Regolazione del premio è una duplicazione che si riferisce alla sezione all risks.

QUESITO 20:

- 1) *Con riferimento alla Domanda di partecipazione si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI/Coassicurazione, ogni componente debba produrre la propria domanda di partecipazione singolarmente in considerazione della natura delle dichiarazioni contenute nella domanda che non possono essere sottoscritte a firma congiunta.*

2) *Si chiede conferma che, in applicazione dell'Art. 1911 c.c., sia ammessa la partecipazione in coassicurazione e che pertanto i modelli predisposti dalla stazione appaltante siano adattabili a tale forma di partecipazione.*

RISPOSTA: con riferimento alle richieste di chiarimento si osserva quanto di seguito:

- 1) come precisato all'art. 16.1 (pagina 26) del Disciplinare di gara, in caso di coassicurazione la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti che partecipano in coassicurazione, esattamente come previsto in caso di RTI;
- 2) si conferma la partecipazione in coassicurazione, come evincibile dalla disciplina specifica prevista all'interno del disciplinare di gara nel suo complesso, il quale prevede anche l'impiego di un modello apposito di dichiarazione di impegno (Modello 2bis) (Cfr Artt 5, 7, 16,), pertanto, si invita a prendere visione delle disposizioni previste nella lex di gara.

Il RUP
Ing, Stefania Cantoni

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
Ing. Luigi Paparone